

Penalità

L'inosservanza dei tempi e delle modalità operative previste per il ritiro dei rifiuti e in ogni caso di inadempienza delle prestazioni dovute, descritte nel Capitolato d'Oneri, dà luogo all'applicazione delle penali.

Sono sempre a carico dell'appaltatore le deficienze di servizio conseguenti al mancato conferimento, nei tempi e con le modalità stabilite nel presente capitolato, dei contenitori dei rifiuti, già ritirati e da destinarsi allo smaltimento presso centri autorizzati, nonché, il mancato ritiro con conseguente ritardo nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti ospedalieri, in violazione delle disposizioni vigenti in materia;

Ove le deficienze del servizio si ripetessero o si protraessero in misura ritenuta intollerabile dall'ASP/A.O., la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell'appaltatore le spese ed i danni conseguenti.

Qualora gli impianti di smaltimento indicati in sede di gara dovessero risultare temporaneamente o definitivamente inattivi, la ditta aggiudicataria deve garantire comunque la regolarità del prelievo, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti oggetto dell'appalto, pena l'automatica risoluzione del contratto e l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, anche per una singola struttura, non può essere inferiore a € 500,00, né superiore a € 10.000,00.

In particolare saranno applicate le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- A) sostituzione dei contenitori per i rifiuti sanitari senza il consenso dell'Azienda - € 500,00 per ogni tipologia di contenitore sostituito e per ogni giorno solare di eventuale inadempienza;
- B) mancata consegna ai vari presidi sanitari dei contenitori vuoti, € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre le 24 ore dal termine prestabilito;
- C) mancato ritiro dei contenitori pieni e conseguente ritardo nel trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo oltre le 24 ore dal termine prestabilito;
- D) violazione documentata delle modalità di effettuazione del servizio, da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità della violazione, regolarmente circostanziata e documentata;
- E) mancata attivazione del servizio di emergenza in caso di fermo e/o indisponibilità del centro smaltimento rifiuti, € 3.000,00 per ogni giorno solare di non esecuzione del servizio;
- F) errori documentati nella pesatura dei rifiuti, € 500,00 per ogni 5 Kg di pesatura in più rispetto alla pesata certificata e tarata;
- G) uso di automezzi non autorizzati e precedentemente comunicati alla ASP/A.O., € 500,00 al giorno per ogni automezzo non autorizzato;
- H) ritardo nell'attivazione del servizio, rispetto alla lettera d'ordine di inizio da parte della ASP/A.O., € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- I) mancato rispetto delle condizioni igieniche e dell'eventuale sanificazione dei contenitori per i rifiuti, da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità della stessa;
- J) mancata restituzione del F.I.R. (anche per via telematica), € 500,00 al giorno;
- K) documentata violazione del D. Lgs. 81/2008, in ragione della gravità della stessa, da € 1.000,00 a € 10.000,00;
- L) utilizzo di personale non assunto regolarmente, € 2.000,00 per ogni persona non in regola;

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di applicare le eventuali penalità ritenute necessarie durante l'esecuzione del servizio e la risarcibilità dell'ulteriore danno subito.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, si procederà, innanzitutto, alla contestazione ufficiale (mail, pec, fax, posta) all'impresa del relativo inadempimento.

contrattuale da parte della ASP/A.O.; entro e non oltre il limite di tre giorni successivi alla data della contestazione, l'impresa potrà avanzare le proprie controdeduzioni.

La ASP/A.O. in caso di non ricezione, entro i tre giorni, di alcuna controdeduzione, o nel caso di controdeduzione ritenuta infondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e/o all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le inadempienze di cui ai superiori punti, da A ad L, sono meramente esemplificative e non esaustive, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e dei reiterarsi delle stesse